

N. 1174

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMPUS, BEVILACQUA e MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Norme in materia di concorsi universitari

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Benchè tutti, a parole, siano disposti a riconoscere il ruolo strategico della formazione e della ricerca scientifica ai fini del progresso dell'Italia e della sua stessa permanenza tra i Paesi ad economia avanzata, occorre prendere atto che l'attenzione dei governi e dei parlamenti ai problemi crescenti del sistema universitario è stata negli ultimi decenni soltanto occasionale, quasi sempre dettata da spinte settoriali e corporative, e comunque incapace di dare risposte adeguate a tali problemi.

Si imporrebbe, indubbiamente, una revisione radicale della politica universitaria; tuttavia, poichè essa è impensabile in tempi brevissimi è ragionevole provvedere ad interventi urgenti anche per adeguare la normativa vigente alla situazione, radicalmente nuova, determinatasi con l'introduzione dell'autonomia finanziaria dell'università (legge finanziaria 24 dicembre 1993, n. 537); autonomia, peraltro, basata ancora sostanzialmente sui contributi statali.

Uno dei campi in cui è urgente intervenire è la disciplina delle procedure concorsuali e ciò per diverse ragioni che è possibile sintetizzare come segue: il contenzioso crescente cui il loro svolgimento ha dato luogo; la lentezza snervante del loro espletamento; il ritmo irregolare dei bandi nonostante che la legge 11 luglio 1980, n. 382, disponesse una frequenza biennale (basti pensare che l'ultimo concorso per la II fascia - a parte quello attualmente bandito - è avvenuto nel 1990 e l'ultimo per la I fascia nel 1992), con il conseguente invecchiamento del corpo docente e la rarità delle occasioni per gli studiosi di essere giudicati.

Tutto ciò, attribuendo alle commissioni giudicatrici potere eccessivo e istaurandosi un clima teso, da «ultimo treno da Varsavia», ha favorito distorsioni comportamen-

tali di una parte delle commissioni in special modo nei settori disciplinari più esposti ad influenze esterne. L'enfasi posta su tali distorsioni dai *mass-media*, che sembrano interessarsi all'università solamente in queste occasioni, ha contribuito, tra l'altro, a gettare discredito sui docenti e sul sistema universitario nel suo complesso. Nondimeno, l'esigenza della massima trasparenza delle procedure concorsuali, coniugata a quella di una loro ragionevole rapidità deve essere tenuta presente.

Il presente disegno di legge, pertanto, si propone di modificare l'attuale normativa per l'accesso alla docenza universitaria che ha causato, come sopra ricordato, innumerevoli inconvenienti agli Atenei e ai candidati.

Nel rispetto dell'autonomia decisionale e programmatica dell'università, al fine di snellire le procedure concorsuali e diminuire la pressione dei candidati si ritiene opportuno abolire qualsiasi fase nazionale del concorso che viene deciso, deliberato e svolto a livello locale, ma con un'importante funzione di controllo da parte della comunità scientifica nazionale sui criteri di valutazione dei candidati e sulla composizione delle commissioni giudicatrici. Questo al fine di non esautorare arbitrariamente, in nome di un'autonomia universitaria che non può essere un'anarchia accademica, il valore ancora attuale del ruolo nazionale dei docenti universitari e soprattutto il potere di cooptazione che non può che spettare alle singole comunità scientifiche.

L'articolo 1 stabilisce le differenti fasce della docenza e ribadisce l'autonomia degli Atenei nella definizione degli organici delle singole facoltà.

L'articolo 2 modifica l'attuale normativa impostando i concorsi a livello locale e istituendo le commissioni giudicatrici nazionali.

L'articolo 3 regola, al comma 1, la mobilità dei docenti attraverso norme che stabiliscono l'obbligo per le facoltà di provvedere alla copertura delle discipline, in prima istanza, attraverso il ricorso al trasferimento dei posti vacanti fatta salva la motivata non accoglienza di eventuali domande di candidati non ritenuti idonei alle proprie esigenze; la quale, per l'insito carattere pubblico, mai si presterebbe ad abusi facilmente individuabili e garantirebbe, tuttavia, un reale e responsabile esercizio della propria autonomia. Al comma 2, invece, vengono stabilite le modalità che gli Atenei devono seguire per bandire i concorsi e i limiti di presentazione di domande da parte del candidato.

L'articolo 4 introduce i criteri di scelta delle commissioni giudicatrici nazionali per la valutazione dei vincitori dei concorsi e le

regole d'incompatibilità per l'elettorato passivo. In particolare, al comma 2 vengono determinate le modalità di elezione delle commissioni da sorteggiare ed al comma 3 la loro composizione. Il comma 6 regola il sorteggio dei docenti eletti a livello nazionale per ogni disciplina.

L'articolo 5 specifica i termini di tempo a disposizione delle commissioni per i lavori concorsuali e i criteri di valutazione dei candidati per garantire la più ampia conoscenza e trasparenza delle procedure e limitare, entro gli ambiti disposti dalle finalità del concorso, l'arbitrarietà di giudizio delle commissioni esistenti ad oggi.

L'articolo 6 introduce la verifica periodica dei ruoli di professore universitario; concetto che si rende necessario per creare condizioni di stimolo alle diverse figure professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Docenza universitaria)

1. L'attività di docenza universitaria è svolta dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari e dai professori a contratto.

2. Il ruolo di professori universitari è articolato in due fasce: professori ordinari e professori associati.

3. Gli organici dei singoli atenei sono deliberati dal senato accademico in sede di redazione del programma triennale di sviluppo dell'Università secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.245, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio nonché della programmazione finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, o in altra motivata circostanza.

Art. 2.

(Concorsi a professori universitari di ruolo)

1. I concorsi a professore universitario di ruolo di I e II fascia sono effettuati in un'unica fase: concorso locale bandito dall'università interessata con commissioni determinate a livello nazionale.

Art. 3.

(Trasferimenti e concorsi per la copertura di posti di I e II fascia)

1. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario di I e II fascia, per i quali sussista la relativa disponibilità finanziaria, le università provvedono mediante le ordinarie procedure di trasferimento secondo le disposizioni vigenti, ovvero mediante concorso, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, le Università che lo ritengano necessario ai fini del potenziamento del proprio organico di professori di ruolo, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il numero di posti di professori di I e II fascia resi vacanti per i quali si ritiene di dare luogo al concorso.

3. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con decreto del rettore dell'Università interessata, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I bandi per la copertura di posti di I e II fascia possono essere emanati solo una volta esperite senza esito le procedure per la copertura dei posti stessi mediante trasferimento, comunque non prima di quarantacinque giorni dalla messa a trasferimento dei posti stessi.

5. Nella stessa tornata concorsuale, ciascun candidato può presentare domanda per una sola sede di concorso.

Art. 4.

(Commissioni nazionali per la valutazione dei vincitori dei Concorsi)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una volta ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, per ciascun settore disciplinare oggetto di concorso, con proprio decreto determina le modalità di svolgimento delle elezioni dei docenti che faranno parte delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta a professori di ruolo e fuori ruolo ordinari ed associati, per le rispettive fasce di appartenenza, di discipline comprese nei settori per i quali sono banditi i concorsi. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venti, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del Consiglio universitario nazionale, indica i settori affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo. Se tuttavia i docenti delle discipli-

ne comprese nel settore scientifico disciplinare non sono in numero sufficiente per formare la commissione, viene attribuito l'elettorato passivo anche ai docenti dei settori affini cui sia stato già attribuito l'elettorato attivo. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 sono individuate in numero uguale ai concorsi banditi e sono composte:

a) per i concorsi a posti di I fascia, da cinque professori ordinari di ruolo dello specifico settore scientifico disciplinare, dei quali due designati dalla medesima facoltà secondo proprio regolamento, e tre sorteggiati tra gli eletti a livello nazionale per lo specifico settore scientifico disciplinare. Nessun docente può far parte di più di una commissione di concorso. Qualora un docente fosse contemporaneamente eletto a livello nazionale e designato dalla facoltà di appartenenza, prevale quest'ultima designazione.

b) per i concorsi a posti di II fascia da cinque professori, due associati di cui uno designato dalla medesima facoltà secondo proprio regolamento ed uno sorteggiato tra gli eletti a livello nazionale per lo specifico settore scientifico disciplinare, e tre ordinari di cui uno designato dalla stessa facoltà secondo proprio regolamento e due sorteggiati tra gli eletti a livello nazionale sempre per lo specifico settore scientifico disciplinare. Nessun docente può far parte di più di una commissione di concorso. Qualora un docente fosse contemporaneamente eletto a livello nazionale e designato dalla facoltà di appartenenza prevale quest'ultima designazione.

4. Risulteranno membri delle commissioni giudicatrici di cui al presente articolo e per le rispettive fasce quei docenti che avranno ottenuto più voti e saranno in numero sufficiente a comporre le commissioni per tutti i concorsi richiesti per ogni singolo raggruppamento disciplinare.

5. I membri supplenti delle commissioni giudicatrici sono individuati tra quei docenti che avranno ottenuto un numero di preferenze immediatamente inferiore a quello

dei commissari ed in numero sufficiente a poter ricostituire tutte le commissioni giudicatrici

6. I docenti eletti vengono suddivisi nelle singole commissioni locali di concorso attraverso sorteggio. Il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici è di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed avviene in presenza di un rappresentante di ogni facoltà per la quale è bandito il concorso.

7. Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti del consiglio universitario nazionale, i professori collocati in aspettativa a qualsiasi titolo e coloro che avviano in atto domanda di partecipazione ad un concorso a professore universitario.

8. I componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al professore più anziano di ruolo sono attribuite le funzioni di presidente e qualora due o più professori avessero lo stesso grado di anzianità, la funzione di presidente viene espletata dal più anziano per età. Al professore più giovane di ruolo sono attribuite, invece le funzioni di segretario; nel caso in cui due o più docenti avessero lo stesso grado di anzianità la funzione di segretario viene espletata dal più giovane di età.

9. I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono anche la sede ove le commissioni medesime debbano svolgere i lavori.

Art. 5.

(Termine dei lavori e valutazione dei candidati)

1. Il presidente di commissione convoca gli altri componenti entro trenta giorni dalla data di nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nei quindici giorni successivi, ogni commissione è tenuta a formulare i criteri di massima per la valutazione dei ti-

toli scientifici e dell'attività didattica e di ricerca dei candidati. I criteri devono essere chiusi in busta sigillata, controfirmata da tutti i componenti effettivi e consegnata, prima che abbia inizio l'esame dei titoli dei singoli candidati, al direttore amministrativo della sede universitaria di concorso. Il direttore amministrativo provvede, prima della conclusione del concorso, a trasmettere la busta al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, con sigilli intatti ai fini della verifica. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro centocinquanta giorni; nel caso in cui tale termine fosse superato la commissione decade automaticamente ed il Ministro procede a costituire una nuova commissione composta da membri supplenti.

2. La valutazione del candidato avviene in due fasi:

a) valutazione della produzione scientifica, dell'attività didattica e di ricerca del candidato. I candidati sono tenuti ad inviare alla commissione il proprio *curriculum* ed ogni altro documento ritenuto utile alla formazione del giudizio, l'elenco di tutte le pubblicazioni e copia di quelle più significative fino ad un massimo di venti. La valutazione deve articolarsi in un'analisi e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza dei titoli posseduti. Nella valutazione dell'attività scientifica, la commissione dovrà prioritariamente considerare le pubblicazioni comparse su riviste a carattere internazionale. L'attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

b) prova didattica su un argomento estratto a sorte da ciascun candidato tra gli argomenti predisposti dalla commissione.

3. Al termine dei lavori la commissione comunica al rettore i vincitori del concorso, redigendo per ogni candidato una relazione. Qualora non sia stata raggiunta unanimità di giudizio saranno redatte una relazione di maggioranza ed una di minoranza.

Gli atti finali saranno trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; i vincitori saranno nominati professori universitari con decreto ministeriale ed assegnati alle rispettive facoltà.

Art. 6.

(Verifiche periodiche)

1. Le qualifiche dei professori ordinari ed associati sono sottoposte a verifica quinquennale. I professori ordinari ed associati che non abbiano superato positivamente la suddetta verifica non potranno presentare, per un quinquennio, domanda per l'ottenimento di fondi da enti pubblici quali il Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fondi universitari ed amministrazioni locali, non potranno ricoprire funzioni di rettore, preside, presidente di consiglio di corso di laurea, direttore di dipartimento ed istituto, di scuole di specializzazione, nè potranno essere membri di commissioni giudicatrici nei concorsi di professori o ricercatori universitari.

2. La commissione per la verifica dell'attività dei professori ordinari è unica per ciascun raggruppamento disciplinare concorsuale. Essa è costituita da dieci professori ordinari di cui cinque effettivi e cinque supplenti, risultati confermati nell'ultimo quinquennio ed eletti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2. Essi non sono rieleggibili per la successiva commissione di verifica dell'attività. Il giudizio della commissione verterà sulla produzione scientifica sull'attività didattica e sul *curriculum* nel quinquennio esaminato. Per quanto riguarda la valutazione dell'attività scientifica la commissione dovrà prioritariamente valutare le pubblicazioni comparse su riviste a carattere internazionale.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e quale norma transitoria, la commissione per la verifica di cui al comma 2 sarà costituita da dieci professori ordinari di cui cinque effettivi e cinque supplenti con anzianità di ruolo di almeno dieci anni ed

eletti dai professori ordinari dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2.

4. La commissione per la verifica dell'attività dei professori associati è unica per ciascun raggruppamento disciplinare concorsuale. Essa è costituita da sei professori ordinari, tre effettivi e tre supplenti, e quattro professori associati, due effettivi e due supplenti, risultati confermati nell'ultimo quinquennio ed eletti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2. Essi non sono rieleggibili per la successiva commissione di verifica dell'attività. Il giudizio della commissione verte sulla produzione scientifica e sull'attività didattica nonchè sul *curriculum* relativo al quinquennio esaminato. Nella valutazione dell'attività scientifica, la commissione dovrà prioritariamente valutare le pubblicazioni comparse su riviste a carattere internazionale.

5. Nella prima applicazione della presente legge, e quale norma transitoria, la commissione per la verifica di cui al comma 4 sarà costituita da sei professori ordinari di cui tre effettivi e tre supplenti con anzianità di ruolo di almeno dieci anni ed eletti dai professori ordinari dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, e quattro associati due effettivi e due supplenti con anzianità di ruolo di almeno cinque anni ed eletti dai professori associati dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2.

6. I commissari effettivi e supplenti eletti nelle commissioni di cui ai commi 2 e 4 non sono sottoposti a verifica d'attività periodica soltanto in quel quinquennio.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. I concorsi a posti di professore universitario di I e II fascia, già banditi alla data in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme previste dai rispettivi bandi.

